



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 624 del 05 dicembre 2022

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Porto di Gioia Tauro - Lavori di completamento della banchina di Ponente lato Nord. Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2)</p> <p>ID_VIP 8441</p>
Proponente	<p>Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio</p>

ID_VIP 8441 Porto di Gioia Tauro - Lavori di completamento della banchina di Ponente lato Nord. Verifica di ottemperanza condizione ambientale n. 2). Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

PREMESSO che:

- l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (d’ora innanzi: Proponente) con nota n. 6538 del 06/04/2022, acquisita agli atti con prot. 44925/MITE del 08/04/2022, ha presentato istanza di verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006, alle condizioni ambientali impartite con il provvedimento del MATTM Decreto Direttoriale DVA n. 402 del 25/10/2018 (d’ora innanzi: D.DVA n. 402/2018) relativo alla verifica di assoggettabilità del progetto (ID_VIP 3920) “*Porto di Gioia Tauro - Lavori di completamento della banchina di Ponente lato Nord*”;
- la Direzione generale Valutazioni Ambientali Divisione V (d’ora innanzi: Div. V) con nota prot. n. 65617/MITE del 25/05/2022, ha segnalato che l’istanza non risultava procedibile, in quanto non era possibile procedere alla pubblicazione della documentazione sul portale delle valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, ai fini dei compiti istruttori della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS (d’ora innanzi: Commissione) e dell’ARPA Calabria;
- il Proponente, con nota n. 12852 del 20/07/2022, assunta al prot. n. 95082/MITE del 29/07/2022, ha inviato la documentazione opportunamente corretta;
- la Div. V, con nota prot. n. 104105/MITE del 29/08/2022, acquisita dalla Commissione al prot. n. 6161/CTVA del 29/08/2022, ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica per la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 presso la Commissione richiedendo il contributo istruttorio dell’ARPA Calabria, in qualità di ente coinvolto per detta condizione, disponendo contestualmente l’avvio dell’istruttoria tecnica per la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 3 di competenza dell’ARPA Calabria per quanto disposto dal citato provvedimento di esclusione dalla VIA;
- la Div.V con la stessa nota ha comunicato che la documentazione relativa al procedimento è a disposizione del pubblico ed è consultabile sul portale delle valutazioni ambientali <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1742/12813>;
- ARPA Calabria, Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria, Area Riferimento Dipartimentale VIA VAS IPPC (d’ora innanzi: ARPACAL), con nota prot. n. 25184 del 08/09/2022, acquisita con prot. n. 108428/MITE del 08/09/2022, ha fornito le proprie osservazioni sui contenuti della documentazione tecnica allegata all’istanza del Proponente;

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della sopra citata documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza, relativamente alla condizione ambientale n. 2 la cui istruttoria tecnica è affidata alla Commissione, con il coinvolgimento di ARPACAL, come disposto dalla Div. V con la nota prot. n. 104105/MITE del 29/08/2022;

RICHIAMATO che

- il Proponente con precedente nota del 01/02/2022 aveva presentato domanda per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza (ID_VIP_7966) alle condizioni ambientali nn. 1 e 2 impartite con il provvedimento di esclusione dalla VIA D.DVA n. 402/2018 relativo alla verifica di assoggettabilità del progetto (ID_VIP_3920) "Porto di Gioia Tauro - Lavori di completamento della banchina di Ponente lato Nord";
- con provvedimento D.DVA n. 54 del 10/05/2022 la condizione n. 2, oggetto del presente parere, era stata ritenuta non ottemperata, sulla base del parere n. 458 del 28/03/2022 della Commissione, parte integrante del provvedimento, secondo la quale, più specificamente e anche sulla base del contributo istruttorio dell'ARPACAL, detta condizione era stata ritenuta "non ottemperata relativamente alla 'localizzazione e disponibilità degli impianti individuati per il ritiro dei materiali' classificati CER 170504, con la necessità di verificare l'eventuale significativa presenza di materiali antropici nei terreni superficiali, eseguendo nel caso i test di cessione che potrebbero dare spiegazione della contaminazione di Manganese riscontrata";

RILEVATO che:

- in allegato alla citata domanda il Proponente ha trasmesso la "Relazione di ottemperanza alle prescrizioni ambientali" (168PGT01-DL-RPT-05900-00R03);

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della L. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

CONSIDERATO che:

- ARPACAL, con la nota acquisita con prot. n. 108428/MITE del 08/09/2022, inviata in riscontro alla nota della Div. V prot. n. 104105/MITE del 29/08/2022 che ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica e, per conoscenza, alla Commissione e al Proponente, ritiene necessario osservare che:
 - "la ditta fornisce una relazione tecnica firmata digitalmente in data 11/07/2022 ma risalente al 3 febbraio 2022, ovvero precedente rispetto agli atti ed alle comunicazioni citate nei punti precedenti," (relativi al precedente procedimento ID_VIP_7966) "e, in ogni caso, chiaramente non rispondente alle prescrizioni impartite con Decreto Direttoriale n. 54/2022, emanato in data successiva ed al quale non si fa alcun riferimento nell'intera documentazione inclusa l'istanza di verifica."
 - "È da rilevare altresì che dalla relazione, che descrive le modalità di attuazione della condizione n. 3 in corso d'opera, si evince che la fase di cantiere e gli scavi relativi alle lavorazioni in oggetto sono stati avviati prima dell'attuazione delle citate condizioni ante-

operam n. 1 e n. 2 e anche prima della presentazione dell'istanza per la loro verifica datata 01/02/2022. Nella medesima relazione, tra l'altro, sono riportati palesi incongruenze in merito alla condizione n. 1, che viene indicata erroneamente come "Prescrizione ottemperata nell'ambito dell'approvazione del progetto" con "Nessuna azione da espletare nella presente fase (fase di cantiere)", oltre che sulla condizione n. 2, per la quale viene allegata una relazione di utilizzo delle terre da scavo risalente al 30/07/2021, addirittura precedente rispetto a quella datata gennaio 2022, già valutata nell'ambito delle prima verifica sulle condizioni ambientali richiesta con Vs. nota prot. n. 16168 del 10/02/2022 e da integrare con gli adempimenti indicati nel parere della Commissione Tecnica allegato al citato Decreto."

Per quanto riguarda la condizione n. 2:

RILEVATO che

- il contenuto della condizione n. 2 è il seguente:

"Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione dell'opera, considerati i volumi di progetto, il proponente dovrà procedere prima dell'inizio dei lavori al campionamento dei terreni per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale. In riferimento al comma 4 dell'articolo 24 del DPR 120/2017 prima dell'avvio dei lavori dovrà essere trasmesso al MATTM un apposito progetto con gli esiti dei campionamenti previsti al fine dell'accertamento della non contaminazione, la collocazione e la durata dei depositi delle TRS e localizzazione e disponibilità degli impianti individuati per il ritiro dei materiali classificati CER 17054.";

- il D.DVA n. 402/2018 specifica l'ambito di applicazione: aspetti progettuali, Piano di utilizzo terre; il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ante operam, fase di progettazione esecutiva; l'ente coinvolto: ARPA Calabria;

CONSIDERATO che

- nel precedente parere n. 458 del 28/03/2022 la Commissione:
 - prendeva atto dalla documentazione depositata che uno dei quattro campioni d'acqua presentava il superamento, relativamente al Manganese, della concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee di cui alla Tab. 2 dell'All. 5 al Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, con un valore determinato analiticamente di 303 µg/L a fronte del limite di legge di 50 µg/L per il suddetto elemento;
 - prendeva atto che il Proponente ritenesse detto superamento potenzialmente relazionabile al chimismo delle acque di falda che migrano dall'entroterra della Piana di Gioia Tauro verso il mare, atteso che ricerche bibliografiche non citate evidenzerebbero, per alcuni pozzi della Piana di Gioia Tauro, elevati valori di Manganese e che nell'ambito del monitoraggio delle acque di falda dell'intera Piana di Gioia Tauro, avvenuto a cura della SOGESID e contenuto nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria, sarebbero stati riscontrati i medesimi valori di manganese, pur con variazioni stagionali probabilmente correlate alla ricarica dell'acquifero;
 - considerava ragionevole ritenere possibile, visto il contesto industriale e condividendo quanto espresso da ARPACAL, che i terreni in prossimità del punto di prelievo del campione contaminato abbiano origine non naturale, ma di riporto, vista pure l'elevata concentrazione di Manganese riscontrata nel campione d'acqua, sei volte superiore al

- limite di legge, che potrebbe dunque provenire localmente per cessione dai materiali antropici contenuti nei riporti;
- riteneva necessario, ai fini dell'ottemperanza della condizione n. 2 e fermo restando quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 1 ritenuta non ottemperata nel medesimo parere, approfondire la caratterizzazione stratigrafica e ambientale in corrispondenza del settore settentrionale della banchina di progetto, al fine di verificare l'eventuale presenza di significative percentuali (superiori al 20% in peso) di materiali antropici nei terreni superficiali, eseguendo in caso positivo i test di cessione;
 - riteneva necessario, stante l'incertezza rispetto all'effettivo totale riutilizzo dichiarato dal Proponente, localizzare e verificare la disponibilità degli impianti individuati per l'eventuale conferimento dei materiali classificati CER 170504;
- la “*Relazione di ottemperanza alle prescrizioni ambientali*” (168PGT01-DL-RPT-05900-00R03), firmata digitalmente il 11/07/2022, ma datata 03/02/2022, contiene n. 7 allegati inclusi nel medesimo *file* depositato, fra cui, per quanto di potenziale interesse per la presente verifica d'ottemperanza, l'Allegato 1 “*Relazione di utilizzo delle terre e rocce da scavo*” e l'Allegato 2 “*Certificati di prova*”;
- nella “*Relazione di ottemperanza alle prescrizioni ambientali*”, che non contiene alcun riferimento né al parere né al successivo provvedimento emessi ad esito della precedente verifica d'ottemperanza (ID_VIP_7966), il Proponente sostiene che:
- la prescrizione all'art. 1 punto 1 del D.DVA n. 402/2018 è stata “*ottemperata nell'ambito dell'approvazione del progetto*” non essendo quindi prevista “*nessuna azione da espletare nella presente fase (fase di cantiere)*”;
 - la prescrizione all'art. 1 punto 2 del D.DVA n. 402/2018, è stata “*parzialmente ottemperata nell'ambito dell'approvazione del progetto definitivo*”;
- l'Allegato 1 “*Relazione sull'utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo – R03 del 30/07/2021*” risulta documento antecedente al “*Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti D.P.R. 120/2017 art. 24 comma 3*”, datato gennaio 2022, depositato in occasione della precedente verifica d'ottemperanza (ID_VIP_7966);
- l'Allegato 1 “*Relazione sull'utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo – R03 del 30/07/2021*”, che non contiene alcun riferimento né al parere né al successivo provvedimento emessi ad esito della precedente verifica d'ottemperanza, nel merito dei suoi contenuti riporta che in conformità con le indicazioni riportate nell'Allegato 9 – parte A del D.P.R. 120/17, le terre e rocce da scavo, ammontanti a circa 36.000 m³, saranno depositate in cumuli del volume ciascuno di 4.000 m³, per un totale di 9 cumuli, che saranno caratterizzati rispetto ai limiti ex Tab.1 dell'allegato 5 Titolo V alla parte IV del D. Lgs n. 152/2006;
- l'Allegato 2 “*Certificati di prova*” contiene i certificati di caratterizzazione di campioni di terra prelevati dai 9 cumuli ubicati nell'annessa planimetria, rispetto alle CSC della Tab. 1 dell'All. 5 al Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, sia rispetto alla Colonna A per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, sia alla Colonna B per siti ad uso commerciale ed industriale, campagna eseguita fra novembre 2021 e giugno 2022;
- dall'esame di tutta la documentazione depositata nell'ambito del presente procedimento, consistente nella “*Relazione di ottemperanza alle prescrizioni ambientali*” e i relativi sette allegati inclusi nel medesimo *file*, descrittivi pure attività afferenti ai contenuti della condizione n. 3, il cui termine per l'avvio della verifica di ottemperanza è indicato nella D.DVA n. 402/2018 “*in corso d'opera - fase di cantiere*”, si evince che la fase di cantiere e gli scavi relativi alle lavorazioni in oggetto sono stati avviati prima dell'ottemperanza alle

condizioni nn. 1 e 2, per le quali il termine per l'avvio delle rispettive verifiche è indicato nella D.DVA n. 402/2018 "ante-operam - fase di progettazione esecutiva";

CONSIDERATO E VALUTATO che

- la Commissione con il Parere n. 2835 del 12/10/2018 (ID_VIP_3920), parte integrante del provvedimento di compatibilità ambientale D.DVA n. 402/2018, ha valutato che il progetto "Porto di Gioia Tauro - Lavori di completamento della banchina di Ponente lato Nord" potesse essere escluso dall'assoggettamento alla VIA, a fronte dell'ottemperanza a tre condizioni ambientali;
- la Commissione con il Parere n. 458 del 28/03/2022 (ID_VIP_7966) ha ritenuto la condizione n. 2 "non ottemperata relativamente alla 'localizzazione e disponibilità degli impianti individuati per il ritiro dei materiali' classificati CER 170504, con la necessità di verificare l'eventuale significativa presenza di materiali antropici nei terreni superficiali, eseguendo nel caso i test di cessione che potrebbero dare spiegazione della contaminazione di Manganese riscontrata";
- il provvedimento D.DVA n. 54 del 10/05/2022, di cui il parere al punto precedente è parte integrante, prescrive che "Ai fini della verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali in argomento" ovvero alle condizioni nn. 1 e 2 del D.DVA n. 402/2018, "il proponente dovrà presentare una nuova istanza per l'avvio delle verifiche stesse, entro i termini stabiliti dal provvedimento di esclusione da procedura di VIA";
- l'istanza di verifica di ottemperanza del 06/04/2022, oggetto della presente istruttoria, è antecedente al provvedimento D.DVA n. 54 del 10/05/2022;
- la "Relazione di ottemperanza alle prescrizioni ambientali" (168PGT01-DL-RPT-05900-00R03) è firmata digitalmente il 11/07/2022, ma è datata 03/02/2022, dunque redatta antecedentemente sia al Parere n. 458 del 28/03/2022 sia al provvedimento, di cui il parere è parte integrante, D.DVA n. 54 del 10/05/2022, non potendo pertanto rispondere a quanto ritenuto necessario produrre, ai fini dell'ottemperanza, nel citato parere del 28/03/2022;
- l'Allegato 1 "Relazione sull'utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo – R03 del 30/07/2021" risulta documento antecedente al "Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti D.P.R. 120/2017 art. 24 comma 3", datato gennaio 2022, depositato in occasione della precedente verifica d'ottemperanza (ID_VIP_7966), non potendo pertanto rispondere a quanto ritenuto necessario produrre, ai fini dell'ottemperanza, nel citato parere del 28/03/2022;
- a riprova di detta evidenza, le relazioni di cui ai due punti precedenti non contengono alcun riferimento né al parere né al successivo provvedimento emessi ad esito della precedente verifica d'ottemperanza (ID_VIP_7966), né i contenuti delle due relazioni, né l'Allegato 2 "Certificati di prova", forniscono quanto ritenuto necessario produrre, ai fini dell'ottemperanza, nel citato parere del 28/03/2022;
- specificamente:
 - non risulta essere stata approfondita la caratterizzazione stratigrafica e ambientale in corrispondenza del settore settentrionale della banchina di progetto, al fine di verificare l'eventuale presenza di significative percentuali (superiori al 20% in peso) di materiali antropici nei terreni superficiali, eseguendo in caso positivo i test di cessione;
 - non risulta siano stati localizzati, verificandone la disponibilità, gli impianti per l'eventuale conferimento dei materiali classificati CER 170504, stante l'incertezza, che permane, rispetto all'effettivo totale riutilizzo previsto dal Proponente;

- dall'esame della documentazione depositata nell'ambito del presente procedimento risulta, come già evidenziato da ARPACAL nella nota citata in premessa, che la fase di cantiere e gli scavi sono stati avviati prima dell'ottemperanza alle condizioni nn. 1 e 2, per le quali nella D.DVA n. 402/2018 il termine indicato per l'avvio delle rispettive verifiche è "ante-operam - fase di progettazione esecutiva";

VALUTATO che

per quanto sopra, la condizione ambientale n. 2 è da ritenersi non ottemperata.

La Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere, fatte salve le valutazioni e le determinazioni ex artt. 28 e 29 del D.Lgs. 152/2006 della Direzione generale Valutazioni Ambientali per effetto dell'avvio della fase di cantiere antecedentemente all'ottemperanza alle condizioni nn. 1 e 2 del Decreto Direttoriale DVA n. 402 del 25/10/2018

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza relativa alla condizione ambientale n. 2 impartita con il provvedimento MATTM Decreto Direttoriale DVA n. 402 del 25/10/2018, relativo al progetto "*Porto di Gioia Tauro - Lavori di completamento della banchina di Ponente lato Nord*", così come disposto dalla Direzione con nota di procedibilità prot. n. 104105/MITE del 29/08/2022:

- **la condizione n. 2 è non ottemperata.**

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla